

e non attività professionale e che pertanto non esistono i presupposti per il riconoscimento dell'attività di psicoterapeuta;

Decreta:

Alla sig.ra Schaffer Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 agosto 1952, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A. La domanda relativa all'attività di psicoterapeuta è respinta.

Roma, 13 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00727

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2005.

Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 2003, n. 296, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilità invernale in concomitanza con il periodo delle festività natalizie»;

Vista la risoluzione n. 7-00423 - Armani, approvata il 13 luglio 2004 dalle Commissioni VIII e IX riunite della Camera, con la quale si impegna il Governo ad istituire presso il Ministero dell'interno un Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, per fronteggiare le crisi che interessino la rete stradale ed autostradale, derivanti da eventi meteorologici, nonché calamitosi in genere;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'interno le funzioni e i compiti di spettanza statale in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», in base al quale ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, cui compete, altresì, secondo quanto previsto al comma 3, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;

Considerato il ruolo istituzionale svolto dalla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, cui spetta in via principale l'espletamento dei servizi di polizia stra-

dale, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e che alla medesima specialità è attribuito da direttive ministeriali il compito di vigilanza ed intervento lungo la viabilità autostradale — in via esclusiva e sulla base di apposite convenzioni operative con gli enti concessionari delle autostrade — e lungo la grande viabilità del Paese;

Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifiche competenze in materia di trasporti e viabilità;

Premesso che la sicurezza stradale rappresenta un obiettivo fondamentale che richiede una strategia di coordinamento specialmente nei momenti in cui la mobilità stradale assume livelli di particolare criticità, derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessino le reti stradali ed autostradali;

Considerata la sempre maggiore interconnessione dei sistemi e delle modalità di trasporto nazionale terrestre;

Considerata l'esigenza di garantire un più funzionale ed efficace coordinamento delle procedure, dei tempi e delle modalità di intervento dei medesimi soggetti coinvolti a diverso titolo nell'attività di gestione della mobilità e delle situazioni di crisi, al fine di ridurre i rischi di incidenti e di congestione della circolazione e di limitarne le conseguenze;

Ritenuta la necessità di disporre l'istituzione del Centro di coordinamento previsto dalla citata risoluzione, adeguando e migliorando le forme di coordinamento già previste;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, di seguito chiamato Centro nazionale, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessino la viabilità stradale ed autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese.

Art. 2.

Composizione

1. Il Centro nazionale è presieduto dal direttore del Servizio Polizia stradale ed è composto da un rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento della protezione civile, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di

Ferrovie dello Stato S.p.A., di ANAS S.p.a., dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.).

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per assicurare il monitoraggio periodico delle procedure di raccordo con i comitati operativi per la viabilità di cui all'art. 4, nonché la pianificazione generale, lo studio e l'analisi delle esigenze tecnico organizzative di tali strutture, il Centro nazionale è altresì integrato da un rappresentante del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

4. I rappresentanti designati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assumono le funzioni di vicepresidente per le attività, rispettivamente, di cui all'art. 3, comma 2, e comma 3.

5. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato uno o più componenti supplenti.

6. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

7. Alle riunioni del Centro nazionale possono essere invitati a partecipare rappresentanti di Forze e Corpi di polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonché rappresentanti di enti territoriali e locali ovvero amministrazioni, enti o associazioni a vario titolo interessati.

Art. 3.

Modalità organizzative e di funzionamento

1. Il Centro nazionale opera presso il Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e si avvale delle risorse umane e delle strutture logistiche e tecnologiche del Servizio Polizia stradale.

2. Il Centro nazionale è convocato dal Presidente in occasione di situazioni di crisi in atto o potenziali inerenti la viabilità, che rendano necessario il coordinamento di strutture nazionali e territoriali, senza particolari formalità e con modalità improntate ad esigenze di massima rapidità.

3. Per le attività di studio, analisi e pianificazione delle misure da adottare, nonché per il monitoraggio della funzionalità delle procedure di raccordo, la convocazione è disposta con congruo preavviso e con l'indicazione degli argomenti, ove possibile documentati, posti all'ordine del giorno.

4. Il Centro nazionale, quando attivato, informa e aggiorna il Dipartimento della protezione civile sulle situazioni di crisi nonché sugli interventi eventualmente posti in essere, assicurando un costante flusso di comunicazione tra le strutture operative del Servizio Polizia stradale di cui al comma 1 e la corrispondente struttura dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile.

5. Per lo svolgimento della propria attività il Centro nazionale fa riferimento all'attività di previsione svolta

dalla Veglia Meteo e dal Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2004, n. 59.

Art. 4.

Comitato operativo per la viabilità

1. A livello periferico l'attività del Centro nazionale è assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee che assumono la denominazione di Comitato operativo per la viabilità, istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo.

2. Il Comitato operativo per la viabilità, coordinato da un funzionario della carriera prefettizia designato dal prefetto, è composto dal dirigente della sezione della Polizia stradale o suo delegato, da un ufficiale designato dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti il cui apporto è ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni demandate.

3. Il Comitato operativo per la viabilità opera in stretto collegamento con il Centro nazionale, di cui è parte integrante e che tiene costantemente informato; in particolare, in considerazione della rete viaria e delle possibili implicazioni su altre modalità di trasporto presenti sul territorio di competenza, promuove l'elaborazione di piani di settore, coordinando la predisposizione e l'attuazione di idonee misure preventive e di intervento, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi, in conformità agli indirizzi definiti dal Centro nazionale.

Art. 5.

Attività del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità

1. Il Centro nazionale svolge i seguenti compiti:

a) nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, comma 2:

1) gestisce le situazioni di crisi della viabilità, assicurando la tempestiva adozione delle necessarie misure di assistenza e soccorso;

2) segue l'evoluzione dell'evento, effettuando rilevazioni, analisi e verifiche;

3) acquisisce, per il tramite dei comitati operativi per la viabilità, i necessari elementi conoscitivi e di valutazione su situazioni di rischio in atto o potenziali;

4) opera in collegamento con il Centro coordinamento per l'informazione sulla sicurezza stradale (C.C.I.S.S.), istituito con la legge 30 dicembre 1988, n. 556, per assicurare le informazioni ritenute necessarie;

b) nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, comma 3:

1) definisce le modalità operative di coordinamento, indicando anche criteri uniformi per la raccolta

e la trasmissione di dati e notizie sugli scenari di rischio, sulle risorse disponibili e sugli eventi da monitorare, al fine di assicurare, nel rispetto delle specificità territoriali, l'osservanza di procedure omogenee;

2) esamina, in collegamento con i comitati operativi per la viabilità, i piani di settore, promuovendo l'attuazione ed il coordinamento delle misure preventive;

3) promuove l'armonizzazione dei protocolli stipulati da parte dei comitati operativi per la viabilità.

2. In occasione di eventi emergenziali di protezione civile, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
LUNARDI

05A00978

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursu Simona Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ursu Simona Carmen, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor-medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ursu Simona Carmen è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor-medic» rilasciato in data 3 gennaio 1996 dal Ministero dell'insegnamento, Università statale di medicina e farmacia «Gr.T.Popa» di Iasi, facoltà di medicina (Romania), alla sig.ra Ursu Simona Carmen, nata a Birlad (Romania) l'8 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ursu Simona Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00726